

ASSEMBLEA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3

“MARCHE CENTRO MACERATA”

CONVENZIONE PER LA

GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

CON LA SOCIETÀ UNIDRA s.c.r.l.

adeguata con i contenuti minimi essenziali di cui alla
deliberazione AEEGSI n. 656/2015/R/idr del 23 dicembre 2015

NOTA:

- in **grassetto** le integrazioni *ex* delibera 656/2015
- in ~~barato~~ le eliminazioni per ridondanze con la 656 o punti non più attuali a causa di normative/delibere AEEGSI sopravvenute
- in **rosso** le modifiche delle parti non più attuali
- in carattere normale le parti della Convenzione in essere che restano valide
- in **giallo** le parti ancora da verificare/completare

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CON UNIDRA

S.C.R.L.

AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3

MARCHE CENTRO – MACERATA

Rep. n. 73/2009

L'anno DUEMILANOVE il giorno 21 del mese di MAGGIO, in Macerata, nella sede dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – Marche Centro – Macerata, Consorzio obbligatorio per l'organizzazione, la programmazione ed il controllo del servizio idrico integrato costituito ai sensi della Legge regionale 22 giugno 1998 n. 18, sita in Galleria Scipione 6.

Avanti di me Dott. Mauro Giustozzi, Segretario del Consorzio obbligatorio dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – Marche Centro - Macerata, autorizzato a rogare i contratti e gli atti nell'interesse dell'ente, ai sensi dell'art. 97 comma 4 del TUEL, approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si sono personalmente costituiti:

L'AUTORITÀ DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3 MARCHE CENTRO – MACERATA, Codice Fiscale/Partita IVA n. 93040870433, con sede in Macerata – Galleria Scipione n. 6, in seguito denominata “Autorità”, rappresentata dal Dott. Massimo Principi, nella qualità di Direttore Generale dell'Ente che sottoscrive la presente in forza dei poteri statutari a norma dell'art. 21 dello Statuto

E

La UNIDRA S.C.R.L. con sede sociale in Tolentino (MC), Corso Garibaldi 78, Codice Fiscale e Partita IVA 01495070433, in seguito denominata “Società” o “Gestore”, validamente rappresentata dal Prof. Enzo Fanelli, nato a Camerino (MC) il 24.07.1944, residente a Camerino (MC), via Le Mosse 62, codice fiscale FNLNZE44L24B474U, in qualità di Legale Rappresentante della Società, come risulta da Atto dell'Assemblea dei Soci Unidra S.c.r.l. del 27.02.2008;

Le parti sopra costituite della cui identità sono personalmente certo, rinunciano all'assistenza dei testimoni con il mio consenso e, in esecuzione degli atti richiamati nei successivi articoli, mi chiedono di tradurre in formale contratto la comune volontà di obbligarsi.

Capo I: Disposizioni generali

Art. 1

Affidamento del servizio pubblico

1. L'Autorità di Ambito n. 3 "Marche Centro - Macerata", costituita come Consorzio obbligatorio dei Comuni e della Provincia ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Marche Centro - Macerata", ai sensi della L. n. 36/1994 e della L.R. n. 18/1998, affida in via esclusiva, ai sensi delle deliberazioni dell'Assemblea Consortile (in prosieguo denominata A.C.) n. 5 del 23.06.2003, n. 6 del 30.06.2003 e n. 5 del 28.04.2005 la gestione del servizio idrico integrato (in prosieguo denominato s.i.i.) di n. ~~24~~ **27** Comuni dell'Ambito n. 3 "Marche Centro - Macerata" alla società UNIDRA s.c.r.l., con decorrenza dal 21/05/2009 e per la durata di cui all'art. 3, alle condizioni indicate nella presente Convenzione, negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della medesima e nei successivi atti che l'Autorità potrà eventualmente predisporre ai sensi della Convenzione. L'Autorità è rappresentata dal Dott. Massimo Principi, Direttore dell'Autorità, che interviene per le proprie competenze alla stipula del presente atto
- 1. bis Il Gestore provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in regime di affidamento a società *in house providing* in adempimento alle deliberazioni dell'EGA n. 5 del 23.06.2003, n. 6 del 30.06.2003 e n. 5 del 28.04.2005, ai sensi degli articoli 149-bis e 172 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm..ii., nelle quali sono riportati, rispettivamente, i motivi della scelta della forma di gestione ed il relativo affidamento in conformità alla normativa vigente.**
2. La società UNIDRA s.c.r.l. accetta di gestire il s.i.i. dei Comuni di cui all'art. 11 dell'Ambito n. 3 "Marche Centro - Macerata" alle condizioni indicate nella presente Convenzione, negli allegati costituenti parte integrante e sostanziale della medesima e nei successivi atti che l'Autorità potrà eventualmente predisporre ai sensi della Convenzione.
5. Il Gestore è rappresentato dal Prof. Enzo Fanelli, nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società UNIDRA s.c.r.l..

Art. 1bis Definizioni

1. **Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:**
 - **Acquedotto è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;**
 - **Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi**

incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;

- Altre attività idriche è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:
 - a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
 - b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;
 - c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
 - d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'*engineering* e altri lavori e servizi similari;
 - e) la riscossione;
- Attività diverse è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche;
- Captazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento,
- Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;

- **Fognatura** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;
- **Distribuzione** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;
- **Potabilizzazione** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;
- **Servizio Idrico Integrato (SII)** è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;
- **Vendita all'ingrosso** è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;
- **Equilibrio economico-finanziario** è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;
- **Finanziatori:** sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di

debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'EGA e previa verifica da parte di quest'ultimo;

- **Gestione conforme:** soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, come individuati dall'Ente di governo dell'ambito (di seguito: EGA).

2. **Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) *ratione temporis* vigente.**

Art. 2

Definizione dell'affidamento

1. L'Autorità, nell'affidare al Gestore la gestione del s.i.i., si impegna a mettere a disposizione i beni e le opere pubbliche afferenti ai servizi stessi realizzate, in corso di realizzazione e/o che saranno eventualmente realizzate direttamente dai Comuni e loro consorzi o dalla Provincia interessati, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Le modalità di consegna delle opere e dei beni afferenti ai servizi stessi sono quelle indicate all'art. 7 § comma 1 e 4 della presente Convenzione.
2. L'Autorità conserva il controllo dei servizi affidati e deve ottenere dal Gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti così come indicati all'art. 9 della L.R. n. 18/1998 e specificati nelle norme seguenti.
3. Il Gestore espletterà i servizi conformemente alla presente Convenzione. La gestione è a rischio e pericolo del Gestore che è autorizzato a percepire dagli utenti come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico le tariffe ed i corrispettivi indicati nel successivo **Capo III. art. 15**
4. L'Autorità precisa e integra il contenuto del presente atto mediante l'emanazione di direttive o atti di interpretazione.

Art. 3

Durata della Convenzione

1. **Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, di cui al successivo art. 11, la durata dell'affidamento del s.i.i. di cui al presente atto è di anni sedici e mesi sette decorrenti dalla sottoscrizione.**
2. **Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:**

- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;
 - b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI).
3. Nei casi di cui al comma 2, il Gestore presenta motivata istanza all'EGA, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'EGA decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.
- ~~2. Il termine di durata dell'affidamento del Servizio oggetto della presente Convenzione potrà subire delle variazioni anche a seguito di modifiche della normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernente il settore dei servizi pubblici in generale e del servizio idrico integrato in particolare.~~

Art. 4

Obblighi e responsabilità del Gestore

1. Dalla data di attivazione dell'affidamento, il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni della presente Convenzione e degli allegati che ne costituiscono parte integrante.
- 1. bis** Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
- 1. ter** Per il raggiungimento della finalità di cui al comma comma 1.bis, l'Ente di governo dell'ambito si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
 - b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;

c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.

1. quater Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 1.bis, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'EGA in attuazione della normativa vigente;

b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;

c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;

d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.

2. Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo, che restano di proprietà degli Enti locali consorziati nell'Autorità, e di quelle successivamente affidate al Gestore o realizzate direttamente dal medesimo.

3. Il Gestore, nell'espletamento del s.i.i., è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente atto nonché da ogni altra disposizione di legge vigente in materia. In particolare, il Gestore è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture. Resta inteso che il medesimo è, altresì, vincolato alle eventuali modifiche normative che potranno intervenire in materia.

4. Nel caso in cui, in corso di esecuzione della presente Convenzione, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernente il settore dei servizi pubblici in generale e del servizio idrico integrato in particolare, l'Autorità si riserva la facoltà, fatti salvi gli obblighi di legge, sentito il parere del Gestore, di adeguare il contenuto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione e il contenuto dei documenti allegati apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa vigente. Nell'ipotesi in cui, per effetto delle modifiche normative intervenute, dovessero venir meno in capo al Gestore le condizioni previste della legge per l'attribuzione della gestione del servizio idrico, l'Autorità si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto.

~~5. Il Gestore, nel rispetto delle forme richieste dalla normativa vigente in materia di servizi pubblici, si impegna a procedere alla costituzione di un Gestore unico di Ambito, anche mediante fusione per incorporazione o attraverso la costituzione di una nuova società o con cessione d'azienda ai sensi dell'art. 2558 e ss. c.c., avente le caratteristiche di cui all'art. 113 comma 5 lett. b) o lett. c) del D. Lgs.~~

~~n. 267/2000. In tal caso l'affidamento proseguirà senza soluzione di continuità nei confronti del nuovo soggetto Gestore, alle stesse condizioni della presente Convenzione, fatti salvi i documenti di cui agli allegati n. 1, n. 2 dell'art. 44 che saranno predisposti ed approvati dall'Autorità, e senza che ciò determini risoluzione del presente affidamento.~~

~~6. Se la costituzione del nuovo Gestore a norma del comma precedente comporterà conseguenze circa il contenuto delle disposizioni della presente Convenzione, la stessa verrà aggiornata sulla base delle modifiche intervenute.~~

~~Art. 5 Condizioni particolari~~

~~1. Con deliberazione dell'A.C. n. 12 del 30.11.2007 l'Autorità di Ambito ha altresì approvato un Piano d'Ambito, per il periodo 2008-2025, che risulta allegato alla presente Convenzione (Allegato 6).~~

~~2. Il Piano d'Ambito predisposto e approvato dall'Autorità ai sensi del precedente comma, potrà essere sostituito da un nuovo Piano, attualmente in fase di redazione, previa verifica con il Gestore.~~

~~3. La verifica di cui al comma precedente sarà volta a stabilire, in contraddittorio con il Gestore, l'impatto finanziario del nuovo Piano, e a decretarne la fattibilità da parte della società di gestione. Degli esiti della verifica l'Autorità dovrà dare conto all'Assemblea in sede di approvazione del Piano stesso.~~

Art. 5 Assunzione di personale

1. Il Gestore si obbliga ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie; ad applicare tutte le norme contenute nei CCNL di categoria del settore idrico; a curare che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento alla L. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2. Le parti si danno reciprocamente atto che il Gestore, in attuazione di quanto disposto all'art. 13, commi 4 e 5, della L.R. n. 18/1998, si impegna ad assumere il personale quantificato nell'allegato n. 3, denominato "Elenco del Personale" che non sia già dipendente del medesimo e a riconoscere, altresì, come personale da adibire al s.i.i. dei Comuni individuati al successivo art. 10 ~~44~~ il personale che risulta al momento dell'affidamento già dipendente dallo stesso e adibito al s.i.i..

Capo II: Oggetto ed estensione della gestione

Art. 6

Oggetto della Convenzione

1. **Il servizio affidato al Gestore mediante la presente convenzione è costituito dall'insieme delle seguenti attività, con riferimento alle "Definizioni" di cui all'Art. 1 bis:**
 - Servizio Idrico Integrato;
 - Vendita all'ingrosso;
 - Altre attività idriche, le sole voci sub a) e d).
2. **Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente convenzione, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dall'art. 19 della presente convenzione.**
- ~~1. Il servizio affidato al Gestore e oggetto della presente Convenzione è costituito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f), della L. n. 36/1994, dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, meglio descritti nel Disciplinare Tecnico.~~
3. L'affidamento in gestione è fissato per tutta la durata della Convenzione con l'utilizzo degli impianti, delle opere e delle canalizzazioni esistenti (cfr. art. 7 8, comma 1, e art. 8 9 della presente Convenzione) che con questo atto, conformemente alle deliberazioni assunte ai sensi di legge, sono affidati in concessione ai sensi del comma 1 dell'art. 12 della legge n. 36/1994 e del comma 1 dell'art. 13 della L.R. n. 18/1998, e di tutti quelli che verranno realizzati come di seguito pattuito.
4. Il Gestore, con il presente atto, si impegna ad eseguire ulteriori servizi ed opere, che siano accessori rispetto a quello oggetto della Convenzione, ove questi siano richiesti dall'Autorità o dagli Enti locali in essa associati stipulando apposite convenzioni. ~~In particolare, il Gestore può stipulare con i singoli Comuni specifiche convenzioni in cui si impegna a provvedere alla cura e manutenzione della fognatura bianca degli stessi non rientrante nel servizio oggetto di affidamento ponendo a carico dei Comuni medesimi le spese e gli oneri a tal fine necessari.~~

Art. 7

Consegna delle opere, impianti e canalizzazioni

1. Al Gestore viene consegnata, al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, la ricognizione effettuata dall'Autorità delle principali immobilizzazioni tecniche.
2. Il Gestore si impegna ad acquistare dalle gestioni preesistenti, che ne facciano richiesta entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, le provviste e i materiali vari di

magazzino che il Gestore stesso riterrà ancora destinabili al funzionamento del servizio, inclusi i contatori nuovi non ancora posti in essere, a valore concordato o, in mancanza di accordo, a quello risultante da apposita perizia che sarà redatta da tecnico scelto col consenso delle parti. Il Gestore corrisponderà il valore di tali beni entro 12 mesi dall'entrata in vigore della Convenzione.

3. Dalla data di entrata in vigore della Convenzione, il Gestore assume tutte le obbligazioni contratte per la gestione dei servizi dagli Enti locali che costituiscono l'Autorità ovvero da chi erogava in precedenza il servizio, ora affidato al Gestore, subentrando nei contratti in essere tra i soggetti suddetti ed i terzi, escludendosi comunque ogni responsabilità del Gestore medesimo per obbligazioni pecuniarie pregresse.
4. Tutti i nuovi beni attinenti al servizio eventualmente realizzati direttamente dagli Enti locali o dall'Autorità, previa consultazione con il Gestore, fanno parte dell'affidamento e, previa convenzione con il Gestore, verranno affidati al Gestore stesso che ne assicurerà l'utilizzazione per il servizio alle condizioni ed entro il termine massimo stabilito nelle convenzioni medesime.
5. Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alle vigenti normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza, nei tempi tecnici necessari, così come definito nel programma degli interventi di cui **al Capo III della** ~~all'art. 11 comma 3 della Legge 36/94 e all'art. 9 comma 2 lettera a) della Legge 18/98 e parte integrante del Piano d'Ambito allegato alla~~ presente Convenzione, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nelle previsioni finanziarie del Piano d'Ambito. Nel caso in cui a questo fine si renda necessario che gli Enti locali titolari della proprietà delle reti e degli impianti provvedano all'esecuzione delle attività e dei necessari adempimenti di natura patrimoniale (quali ad es.: accatastamenti) in relazione a tali medesimi beni, il Gestore segnalerà tali incombenze agli Enti locali proprietari e per conoscenza all'Autorità.
- ~~6. Tutti i contratti stipulati dal Gestore con obbligazioni verso terzi devono includere una clausola che riservi al successivo, futuro gestore eventualmente individuato dall'Autorità di Ambito la facoltà di sostituirsi al Gestore in caso di risoluzione o cessazione della presente Convenzione.~~

Art. 8

Inventario delle immobilizzazioni tecniche e dei beni mobili affidati in concessione

1. Il Gestore deve provvedere alla redazione dell'inventario dei beni entro 12 mesi dalla stipula della presente Convenzione.
2. Nei 6 mesi successivi al termine sopraindicato i contenuti dell'inventario saranno sottoposti a verifica in contraddittorio con l'Autorità. A conclusione della procedura di inventariazione il Gestore e l'Autorità si impegnano a controfirmare l'inventario dei beni. In sede di revisione saranno, quindi, definite le variazioni tariffarie eventualmente derivanti dal censimento di beni non inclusi nella ricognizione effettuata dall'Autorità (cfr. art. 7 §, comma 1) e verrà, contestualmente, aggiornato il Piano d'Ambito.

3. Il Gestore, fermo quanto disposto al precedente art. 7 &, comma 5, prende atto che sin dalla data di entrata in vigore della Convenzione grava sul medesimo la responsabilità della gestione di tutte le opere attinenti al s.i.i., ossia di quelle risultanti dalla ricognizione effettuata dall'Autorità, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L.R. 18/1998, nonché di quelle rilevate e specificate nell'inventario dei beni che verrà redatto ai sensi del primo comma del presente articolo.
4. ~~In caso di mancata ottemperanza all'obbligo di cui al comma 1, si applica la penalizzazione prevista all'art. 40 della Convenzione, fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 41.~~

Art. 9
Esclusività del servizio

1. Per tutta la durata della Convenzione è conferito al Gestore il diritto esclusivo di esercitare il servizio affidato all'interno del perimetro come riportato al successivo art. 10 ~~++~~.
2. Sono di esclusiva competenza del Gestore la realizzazione, manutenzione e ripristino degli allacciamenti alla condotta stradale, nonché le operazioni di derivazione dalla condotta stessa e le relative manovre sulla rete idrica e fognaria. Le specifiche tecniche normalizzate sulla cui base effettuare gli allacciamenti saranno concordate, con atto successivo alla presente Convenzione, tra Autorità e Gestore.
3. Nel Regolamento del s.i.i. di cui all'art. 26 ~~23~~ il Gestore deve provvedere a fissare i prezzi applicabili all'utenza per la realizzazione degli allacciamenti.
4. Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti necessarie ai servizi, quelle dismesse e quelle che saranno successivamente realizzate in attuazione del Piano d'Ambito.

Art. 10
Definizione del perimetro del servizio

1. **L'EGA è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell'ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo, ad eccezione del perimetro delle gestioni conformi.**
2. **L'esercizio del Servizio si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei seguenti Comuni:**
 1. ~~Aequaanina~~
 2. Apiro
 3. Belforte del Chienti
 4. ~~Bolognola~~
 5. Caldarola
 6. Camerino
 7. Camporotondo di Fiastrone
 8. Castelraimondo

9. Castelsantangelo sul Nera
10. Cessapalombo
11. Fiastra
- ~~12. Fiordimonte~~
13. Fiuminata
14. Gagliole
15. Monte Cavallo
16. Muccia
- ~~17. Pievebovigliana~~
18. Pievevectorina
19. Pioraco
- ~~20. Poggio San Vicino~~
21. San Severino Marche
- ~~22. Sefro~~
23. Serrapetrona
24. Serravalle di Chienti
25. Tolentino
26. Ussita
27. Valfornace
28. Visso

3. **Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione.**
4. **L'EGA ed il Gestore prendono atto che all'interno del perimetro amministrativo dell'ATO operano i seguenti gestori conformi:**

S.I. MARCHE s.c.r.l., gestore nel perimetro amministrativo dei Comuni di:

1. Appignano
2. Civitanova Marche
3. Corridonia
4. Macerata
5. Montecosaro
6. Morrovalle
7. Pollenza
8. Treia
9. Castelfidardo

CENTRO MARCHE ACQUE s.c.r.l., gestore nel perimetro amministrativo dei Comuni di:

1. Cingoli
2. Montecassiano

3. **Montefano**
4. **Montelupone**
5. **Porto Recanati**
6. **Potenza Picena**
7. **Recanati**
8. **Filottrano**
9. **Loreto**
10. **Numana**
11. **Osimo**
12. **Sirolo**

5. L'EGA ed il Gestore prendono atto che all'interno del perimetro amministrativo dell'ATO i seguenti Comuni gestiscono direttamente il s.i.i. nel proprio perimetro amministrativo in forza della deroga alla gestione unica di ambito prevista dall'art. 147, comma 2-bis. lett. a), del D.lgs. 156/2006:

1. Bolognola
2. Poggio San Vicino
3. Sefro

Art. 10 bis
Delega dei poteri espropriativi

1. L'Ente di Governo dell'Ambito, ai sensi dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. ed in applicazione dell'articolo 158bis del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., delega al Gestore l'esercizio dei poteri espropriativi di cui la medesima autorità risulti titolare ai sensi di legge.
2. In attuazione di quanto disposto al precedente comma, le parti concordano che l'ambito di estensione della delega comprende tutte le fasi e gli atti amministrativi del procedimento ablativo di espropriazione per pubblica utilità ad esclusione della indizione e della complessiva conduzione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.10 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. finalizzata, ove necessario, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, dell'adozione dell'atto conclusivo di approvazione del progetto con contestuale dichiarazione di pubblica utilità.
3. La titolarità dei beni espropriati è intestata al Gestore. Tali beni seguono la disciplina generale dei beni strumentali al s.i.i. e, pertanto, alla scadenza della presente Convenzione, o in caso di risoluzione della stessa, riscatto o recesso saranno restituiti all'Ente di Governo dell'Ambito, o al/i soggetto/i da questa indicato/i ai sensi della presente Convenzione.
4. È in capo al Gestore anche l'onere relativo allo svolgimento delle procedure espropriative nonché la stipula a propria cura e spese degli eventuali atti di costituzione di servitù per la posa di nuove condotte.

~~Art. 12~~

~~Revisione del perimetro del servizio~~

- ~~1. L'Autorità, su determinazione della Regione e previo accordo con il Gestore, avrà facoltà di includere nel perimetro dell'affidamento o di escludere da esso parti di territorio sul quale si svolge il servizio affidato con la presente Convenzione.~~
- ~~2. In tal caso, ove la variazione comporti aumenti o diminuzioni di costi e/o di ricavi, i termini finanziari ed economici della presente Convenzione potranno essere rideterminati in accordo tra le parti o, in difetto, secondo la procedura arbitrale di cui all'Art.42.~~

Capo III: Piano d'Ambito e finanziamento

Art. 11

Contenuto del Piano d'Ambito

1. Il Piano d'Ambito, allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:
 - a) la *Ricognizione delle infrastrutture*, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;
 - b) il *Programma degli Interventi (PdI)*, che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall'AEEGSI, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
 - c) il *Modello gestionale ed organizzativo*, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;
 - d) il *Piano Economico-Finanziario (PEF)*, che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall'AEEGSI - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'AEEGSI. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione;
 - e) l'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.

2. L'EGA assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

Art. 12
Aggiornamento del Piano d'ambito

1. Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, l'EGA - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:
 - a) *l'aggiornamento del Programma degli Interventi*, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
 - b) *l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario*, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
 - c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI.
2. L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.
3. L'EGA assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

Art. 13
Programma degli Interventi e Piano tecnico-economico-finanziario

1. Il Gestore accetta il Programma degli Interventi e lo Sviluppo Tariffario facenti parte del Piano d'Ambito che risulta allegato alla presente Convenzione (Allegati n. 2 e 6). Siffatti documenti sono

stati predisposti per il periodo 2008-2025 nel rispetto di quanto previsto all'art. 11 comma 3 della L. n. 36/1994.

2. Le parti si danno atto che l'accettazione del Programma degli Interventi e dello Sviluppo Tariffario (facenti parte del Piano d'Ambito) costituisce accettazione dei relativi obblighi in materia di investimenti, di livello del servizio e di tariffe.
3. Le parti si danno atto che l'Autorità ha predisposto un elenco di interventi, inserito nel Piano d'Ambito, la cui procedura di realizzazione è stata attivata dai Comuni e che pertanto saranno attuati dagli stessi ed affidati in gestione a seguito del collaudo. Il Gestore, ferme restando le competenze dei Comuni in tutte le fasi attinenti la procedura di realizzazione, avrà la possibilità di seguire l'andamento dei lavori verificandone la conformità al progetto appaltato. Le difformità riscontrate dovranno essere comunicate all'Autorità. Eventuali variazioni significative rispetto al progetto appaltato dovranno essere autorizzate dall'Autorità, previo parere, non vincolante, assunto dal Gestore. Le opere realizzate sulla base di tali interventi, una volta ultimate, saranno gestite dal Gestore che si assumerà, sulla base di quanto verrà previsto nel Piano d'Ambito, la responsabilità del buon funzionamento delle medesime.
- ~~4. Le parti si danno atto che per gli interventi non previsti dal Piano d'Ambito, che i Comuni intendano realizzare o far realizzare in relazione ai piani urbanistici nel corso dell'affidamento della gestione, sulla base del parere tecnico del Gestore, trova applicazione l'art. 16 della L. n. 36/1994, con la precisazione che la convenzione da stipularsi ai sensi del suddetto articolo dovrà prevedere che la gestione di tali opere sia a carico del Gestore e che i costi di gestione delle medesime ricadano sulla tariffa del s.i.i.~~
- ~~5. Entro il 31 ottobre di ogni anno il Gestore predisporre, adotta e trasmette all'Autorità un Piano Operativo Annuale (in seguito denominato POA) per l'anno successivo, nel quale deve specificare con le modalità previste nel Disciplinare Tecnico gli investimenti per l'anno successivo, potendo anche apportare variazioni alle spese previste dal Piano d'Ambito per ciascun obiettivo (standard tecnico), fermo restando il vincolo del raggiungimento di tutti gli obiettivi fissati dall'Autorità e della spesa totale annua prevista a tal fine in sede di pianificazione dall'Autorità medesima. Entro il 31 marzo di ogni anno il Gestore predisporre e trasmette all'Autorità un riepilogo consuntivo del POA dell'anno passato, i cui contenuti sono descritti nel Disciplinare Tecnico.~~
6. L'Autorità di Ambito si riserva il diritto di variare il Programma degli Interventi per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto. In tal caso, l'Autorità comunica al Gestore la proposta di variante, ~~con le conseguenti correzioni al Piano economico finanziario e alle tariffe nonché~~ con le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. L'Autorità, dopo aver preso atto delle osservazioni del Gestore, decide in merito e indica anche al Gestore i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.

- ~~7. Il Gestore è tenuto a realizzare gli interventi previsti nella variante ed a produrre i piani esecutivi dettagliati entro il termine indicato dall'Autorità, anche qualora non ritenga soddisfacente la proposta di compensazione tariffaria formulata da quest'ultima e decida di agire in sede giurisdizionale. L'eventuale esperimento delle suddette azioni giurisdizionali non giustifica il Gestore per l'eventuale ritardo nell'esecuzione delle opere relative alla variante richiesta dall'Autorità.~~
- ~~8. Il Gestore ha il diritto di apportare varianti al proprio modello organizzativo le quali devono essere comunicate per conoscenza all'Autorità. Tali varianti non possono giustificare pretese di variazione tariffaria.~~
9. Il Gestore può presentare all'Autorità domanda di variare il Programma degli Interventi per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, per l'utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variazione deve essere adeguatamente motivata, indicando le conseguenze sul Piano economico finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.
- ~~10. Nel caso in cui la domanda di variante presentata dal Gestore corrisponda a nuovi obblighi di legge o di regolamento, essa non può essere respinta dall'Autorità, la quale si esprime entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda e può contestare nei modi di legge esclusivamente la misura della compensazione tariffaria richiesta. La mancanza di accordo sulla compensazione tariffaria e il conseguente contenzioso non possono costituire giustificazione per il Gestore per la non osservanza dei requisiti legali o regolamentari invocati nella domanda di variante.~~
- ~~11. Le eventuali varianti proposte dal Gestore che non corrispondano a nuovi obblighi di legge o di regolamento, a prescindere dal momento della loro presentazione, sono esaminate e decise entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della domanda. Il decorso del termine suddetto senza un provvedimento espresso da parte dell'Autorità equivarrà ad accettazione della proposta. Il termine potrà essere sospeso per 60 (sessanta) giorni e per una sola volta in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte dell'Autorità.~~
- ~~12. Nel caso in cui l'Autorità accetti la proposta di variante ma non ritenga equa la compensazione tariffaria richiesta, essa notifica al Gestore la propria accettazione con riserva presentando una nuova proposta tariffaria. In mancanza di accordo su quest'ultima proposta vale quanto indicato al precedente comma 7.~~

Art. 14

Livelli di qualità del servizio (livelli di servizio)

1. I livelli minimi di qualità del servizio (livelli di servizio) garantiti dal Gestore sono **stabiliti dall'AAEGSI con la delibera 655/2015 del 23 dicembre 2015. Il Gestore deve adeguarsi a tali standard nei tempi e nelle modalità definite dalla stessa deliberazione e dalle modificazioni che potranno**

~~intervenire. quelli riportati nel Disciplinare Tecnico e sono suddivisi fra standard tecnici e standard organizzativi. Per standard tecnici si intendono i livelli di servizio connessi a progetti di intervento. Per standard organizzativi si intendono i livelli di servizio non connessi a progetti di intervento.~~

2. ~~Eventuali livelli di qualità del servizio che l'EGA stabilisse seguono la procedura di approvazione da parte dell'AEEGSI prevista dalla delibera 655/2015 ai fini del riconoscimento tariffario.~~

~~2. A tali livelli è commisurata la tariffa applicata, per cui un aumento dei livelli stessi comporta la preventiva approvazione dell'Autorità ove tale aumento possa comportare aumento dei costi incidenti sulla tariffa.~~

~~3. Ad ogni livello di servizio è correlato un indicatore che permette di misurare il livello di servizio realmente raggiunto dal Gestore.~~

~~4. Tali livelli sono da mantenere o da raggiungere nei tempi fissati dall'Autorità nel Disciplinare Tecnico. Nel caso di mancato raggiungimento di un livello di servizio si applicano le penalizzazioni previste dall'art. 40 della Convenzione.~~

~~5. Le parti si danno atto che gli obblighi in materia di raggiungimento degli standard organizzativi previsti nel Disciplinare Tecnico decorrono trascorsi 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Per tale periodo non trovano, quindi, applicazione le penalità previste dall'art. 40 della Convenzione, fermi restando, sin dalla stipula della Convenzione stessa, gli obblighi di comunicazione in materia di standard organizzativi posti a carico del Gestore.~~

Art. 15 Tariffa del servizio

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio ed è riscossa dal Gestore.

2. ~~Il Gestore riconosce che le tariffe e le relative articolazioni sono determinate dall'EGA in base al metodo tariffario di volta in volta approvato dall'AEEGSI e riconosce che la loro applicazione determina ricavi tariffari che assicurano la copertura integrale di tutti i costi del servizio.~~

~~2. Il Gestore riconosce che la tariffa reale media e le relative articolazioni sono determinate dall'Autorità in base al Metodo Normalizzato emanato con D.M. LL.PP. 1 agosto 1996 (di seguito Metodo) ai sensi dell'art. 13, comma 3, della Legge n. 36/1994, così come integrato con i pareri, le raccomandazioni e le circolari emesse dal Comitato di Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche nonché con le determinazioni e le direttive emanate dall'Autorità ai sensi dell'art. 10, comma 4, e riconosce che esse nel loro complesso determinano una tariffa media che assicura la copertura integrale di tutti i costi e le remunerazioni indicate al comma 2 del citato art. 13.~~

3. Il Gestore prende, altresì, atto che i ricavi provenienti dall'applicazione dell'articolazione tariffaria costituiscono il corrispettivo totale del s.i.i. e che, dunque, nessun altro compenso potrà essere richiesto per la fornitura del servizio medesimo. ~~salvo le modifiche tariffarie conseguenti alle varianti~~

~~al Programma degli Interventi di cui all'art. 13 e alla revisione tariffaria di cui al successivo articolo art. 16.~~

4. ~~Viene, altresì, dato atto che:~~

~~d) la tariffa reale media del servizio idrico integrato relativa al primo anno di gestione è di €/me 1,09;~~

~~e) per gli anni successivi al primo, la tariffa reale media risulta nel Piano d'Ambito;~~

~~f) l'articolazione tariffaria verrà definita congiuntamente con il Gestore entro i primi 6 (sei) mesi dall'avvio del servizio.~~

5. ~~Le tariffe saranno adeguate al valore della moneta mediante applicazione del tasso programmato di inflazione corrispondente a quello risultante per lo stesso anno di applicazione dal più recente DPEF.~~

~~Art. 16 Revisione tariffaria~~

1. ~~Il Gestore è tenuto a migliorare costantemente l'efficienza del servizio in relazione agli investimenti previsti nel Piano. Tale miglioramento si deve tradurre in una progressiva riduzione dei "costi operativi" effettivi, a parità di qualità e quantità del servizio fornito, già considerata nella determinazione tariffaria, tenendo conto delle normali necessità di adeguamento del servizio che si verificano nel periodo iniziale della gestione.~~

2. ~~Entro il 30 novembre del 2° anno di gestione e, successivamente, con cadenza annuale, l'Autorità ha diritto di variare i limiti di prezzo K per conseguire diverse misure di miglioramento di efficienza, migliori di quelle previste nell'articolo 6 del Metodo, e già considerate in sede di fissazione dei livelli tariffari così come specificato al precedente art. 15. Tale diritto è riconosciuto all'Autorità per le sole variazioni positive di efficienza.~~

3. ~~In caso di miglioramenti di efficienza superiori a quelli programmati, in sede di revisione tariffaria annuale i costi operativi potranno essere rivisti dall'Autorità. Comunque detti costi verranno ridotti, per l'anno successivo, in ragione del 50% della differenza fra i costi operativi programmati per l'anno precedente ed i costi operativi reali accertati nell'anno medesimo. L'Autorità si riserva, comunque, la possibilità di apportare, in sede di revisione annuale, variazioni al modello gestionale previsto dal Piano d'Ambito.~~

4. ~~Entro il 30 novembre del 2° anno di gestione e così ogni anno successivo, l'Autorità di Ambito, preso atto degli eventi verificati nell'anno precedente, determina la variazione tariffaria derivante dagli indicatori relativi agli obblighi contrattuali di cui all'art. 14. Per ogni indicatore si considera la relativa variazione negativa, trascurando quella positiva. Non è ammessa compensazione tra variazioni positive e negative di diversi indicatori.~~

~~5. In particolare, l'Autorità di Ambito verificherà il raggiungimento degli standard tecnici specificamente individuati nel Piano d'Ambito ai fini del presente comma nonché l'esatto importo della spesa totale sostenuta per il raggiungimento dei medesimi, per accertare eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto dal Piano d'Ambito e:~~

~~a) in caso di raggiungimento degli standard tecnici, allorché il Gestore abbia sostenuto il 100% dell'investimento complessivo per il raggiungimento di ogni specifico standard previsto dal Piano, non si darà luogo a penalità né a variazioni degli ammortamenti e della remunerazione del capitale investito per il periodo successivo;~~

~~b) allo stesso modo si procederà in caso di realizzazione degli interventi previsti, allorché però il Gestore abbia sostenuto un costo complessivo per l'investimento per il raggiungimento di uno o più specifici standard tecnici maggiore di quello previsto dal Piano. Su richiesta del Gestore, adeguatamente motivata e contenente le ragioni per le quali vi è stato un costo più alto rispetto a quello previsto nel Piano, l'Autorità può decidere il riconoscimento del maggior costo sostenuto e procedere al relativo adeguamento tariffario;~~

~~e) in caso di raggiungimento degli standard tecnici, qualora il Gestore abbia sostenuto un costo per l'investimento minore di quello previsto nel Piano, non si darà luogo a penalità; tuttavia, l'Autorità apporterà una variazione alle tariffe dell'anno successivo alla verifica, sulla base dell'effettivo capitale investito;~~

~~d) in caso di mancato raggiungimento degli standard tecnici, si procederà, comunque, ad applicare le penalità di cui all'art. 40 e analiticamente previste nel Disciplinare Tecnico. Resta inteso che anche in tal caso l'Autorità apporterà una variazione alle tariffe dell'anno successivo alla verifica, sulla base dell'effettivo capitale investito.~~

~~Per l'applicazione delle variazioni tariffarie di cui al presente comma e al precedente comma 4, si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico.~~

~~6. Oltre alle suddette ipotesi di revisione annuale, per i casi di sospensione dell'erogazione dovuta a cause di dolo, negligenza o omissione del Gestore, salva ed impregiudicata ogni altra ulteriore azione, l'Autorità di Ambito determina entro il 30 giugno di ogni anno la variazione tariffaria derivante dagli eventi riscontrati nell'anno precedente, per applicazione dall'anno successivo.~~

~~7. Entro il 31 marzo del 2° anno, e così ogni anno successivo, il Gestore ha facoltà di chiedere una variazione tariffaria in aumento qualora il ricavo complessivo in ragione del volume medio annuo erogato nell'anno precedente risulti inferiore per oltre il 0,5% rispetto a quanto previsto nel Piano d'Ambito per il medesimo periodo. In questo caso, si opera nell'anno successivo, un incremento tariffario pari alla variazione negativa del volume erogato, come sopra definito, ma soltanto per la parte superiore a 0,5%. Analogo diritto è riconosciuto all'Autorità di Ambito qualora il volume medio annuo erogato nell'anno precedente sia risultato superiore al valore previsto.~~

- ~~8. Entro il 30 novembre del 2° anno di gestione e così ogni anno successivo, l'Autorità di Ambito procede alla verifica dell'articolazione tariffaria, calcolando la tariffa media ponderata che è risultata, per l'anno, dalle erogazioni per le diverse classi di tariffa. Viene quindi operata una diversa determinazione delle classi di tariffa e dei relativi scaglioni di consumo in modo da prevedere per l'anno successivo una tariffa media ponderata uguale a quella contrattualmente stabilita per il detto anno successivo, adeguata secondo la regola descritta nei commi precedenti, con la necessaria compensazione, in più o in meno, del ricavo previsto, in modo che nell'anno successivo alla revisione siano conguagliate le somme percepite in eccedenza o non percepite dal Gestore.~~
- ~~9. Entro il 30 novembre del 2° anno e così ogni anno successivo l'Autorità di Ambito potrà procedere alla revisione tariffaria in base alla verifica dei costi sostenuti per l'acquisto di acqua da terzi e dei ricavi conseguiti con le vendite di acqua ad altri gestori.~~
- ~~10. Le parti si danno, infine, atto che le tariffe possono, altresì, subire variazioni a seguito di:~~
- ~~a) disposizioni legislative che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di qualità del prodotto e del servizio, previa deliberazione dell'Autorità ai sensi di quanto previsto all'art. 14 della Convenzione;~~
 - ~~b) verifiche periodiche sul funzionamento della gestione, come previsto dall'art. 19 della Convenzione;~~
 - ~~c) variazioni al Metodo disposte con determinazione ministeriale;~~
 - ~~d) costituzione di Gestore avente le caratteristiche di cui all'art. 113 comma 5 lett. b) o lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000, anche mediante fusione per incorporazione o attraverso la costituzione di una nuova società o con cessione d'azienda ai sensi dell'art. 2558 e ss. c.c.;~~
 - ~~e) eventuali contributi pubblici erogati al Gestore a parziale o totale copertura dei costi sostenuti per realizzare interventi pianificati.~~
- ~~11. Tali variazioni avranno decorrenza dal primo esercizio successivo alle determinazioni ministeriali o alle delibere dell'Autorità e terranno conto dell'effetto occorso anche nell'anno in cui si sono verificate.~~

~~Art. 17~~

~~Fondi vincolati per la depurazione e fondi per l'attuazione dei piani stralcio~~

- ~~1. I fondi vincolati costituiti dai proventi derivanti dalla riscossione della tariffa di depurazione di cui all'art. 14 della Legge n. 36/1994 saranno mantenuti in capo ai soggetti che li hanno accantonati, nel caso in cui le opere relative a tale accantonamento vengano da questi realizzate. Nel caso in cui tale soggetto si identifichi col Comune, tale fondo sarà utilizzato, fino al suo esaurimento, per finanziare le rate dei mutui già contratti. Nel caso in cui l'opera venga realizzata dal Gestore tali fondi verranno a questo trasferiti e su tali importi non verranno riconosciute le componenti di ammortamento e~~

~~remunerazione del capitale. Nel caso in cui tali fondi siano stati accantonati dal Gestore stesso negli anni precedenti all'affidamento, i proventi del fondo saranno da quest'ultimo utilizzati per l'attuazione del Piano d'Ambito e sui medesimi non verranno riconosciute le componenti di ammortamento e remunerazione del capitale.~~

- ~~2. I fondi accantonati derivanti dagli aumenti delle tariffe di fognatura e depurazione relativamente agli anni 2002, 2003, 2004 e al primo semestre del 2005 (per UNIDRA: togliere "al primo semestre del") per l'attuazione dei piani stralcio, ai sensi dell'art. 141 della L. n. 388/2000, dovranno essere destinati alla realizzazione degli interventi inseriti nel Piano d'Ambito e sui medesimi non verranno riconosciute le componenti di ammortamento e remunerazione del capitale qualora gli interventi vengano realizzati dal Gestore. Nel caso in cui tali interventi siano fra quelli di cui all'art. 13, comma 3, tale fondo verrà utilizzato fino a suo esaurimento per finanziare le rate dei mutui già contratti.~~
- ~~3. L'importo di tali fondi è riportato nel Piano d'Ambito, così come la loro destinazione.~~
- ~~4. I commi precedenti non trovano applicazione nel caso che i fondi di cui sopra siano già stati utilizzati.~~

Art. 16 Canone di concessione

1. Per le immobilizzazioni materiali ed immateriali affidate al Gestore in concessione ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, della Legge n. 36/1994, il Gestore è tenuto a versare annualmente un canone di concessione, sotto pena dell'immediata risoluzione della Convenzione ai sensi dell'art. 34 della Convenzione.
2. L'importo del canone di concessione è quantificato nel Piano d'Ambito e verrà pagato **direttamente** all'Autorità di Ambito, e da questa riversato agli enti destinatari, in due rate uguali entro il 31 maggio ed entro il successivo 30 novembre.

Capo IV: Strumenti per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

Art. 17

Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

- 1. Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione.**

Art. 18

Istanza di riequilibrio economico-finanziario

- 1. Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'EGA istanza di riequilibrio.**
- 2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.**
- 3. È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.**

Art. 19

Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

- 1. Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:**
 - a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:**
 - trattamento dei costi di morosità;**
 - allocazione temporale dei conguagli;**
 - rideterminazione del deposito cauzionale;**
 - revisione dell'articolazione tariffaria;**
 - rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.**

- b) **revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;**
 - c) **modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;**
 - d) **richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;**
 - e) **eventuali ulteriori misure definite dalle parti.**
2. **Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.**

Art. 20

Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

1. **L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.**
2. **L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.**
3. **L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.**

Capo V: Controllo e ulteriori obblighi tra le Parti

Art. 21

Controllo da parte dell'EGA

1. L'Autorità controlla il servizio e l'attività del Gestore al fine di:
 - a) assicurare la corretta applicazione della tariffa del s.i.i.;
 - b) verificare il raggiungimento dei livelli di servizio previsti dal Piano;
 - c) valutare l'andamento economico-finanziario della gestione;
 - d) definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano.
2. Per la realizzazione di quanto sopra l'Autorità definisce nel Disciplinare Tecnico i principi applicabili in materia di controllo e le procedure di rilevazione dei dati e delle informazioni periodiche, nonché i tempi di raggiungimento dei livelli di servizio.

Articolo 22

Ulteriori obblighi dell'EGA

1. **L'EGA è obbligato a:**
 - a) **avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;**
 - b) **provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'AEEGSI medesima;**
 - c) **garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;**
 - d) **garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;**
 - e) **adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;**
 - f) **controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI.**

Articolo 23

Ulteriori obblighi del Gestore

1. Il Gestore è obbligato a:

- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente convenzione;
- b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'EGA in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
- c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'AEEGSI;
- d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
- e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
- f) trasmettere all'EGA le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI;
- g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- h) dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesimo;
- i) restituire all'EGA, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
- j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
- k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;
- o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione.

2. Il Gestore si impegna a consentire l'effettuazione da parte dell'Autorità, previo preavviso scritto di regola non minore di 30 (trenta) giorni (riducibili a 15 in caso di urgenza motivata), di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che la stessa ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto dell'affidamento. Nella richiesta di accesso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso. **SPOSTATO DA PRECEDENTE ART. 20**

Articolo 24 Rapporti tra grossista, EGA e Gestore

1. **L'EGA provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'AEEGSI, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'EGA.**
2. **Il grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'EGA in attuazione dei provvedimenti dell'AEEGSI e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.**
3. **Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l'EGA nel cui territorio è localizzato l'impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell'EGA competente per il gestore servito. Decorso 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l'EGA competente procede.**

Articolo 20 Obblighi del Gestore

- ~~1. Per permettere il controllo della gestione, il Gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dell'art. 9 del Metodo e di quelle contenute nella presente Convenzione e nel Disciplinare Tecnico.~~
- ~~2. Il Gestore si obbliga a sottoporre, a sue spese, il proprio bilancio di esercizio a certificazione da parte di una Società abilitata che sia di gradimento dell'Autorità. Nel caso in cui per la scelta della Società cui affidare la certificazione del bilancio di esercizio del Gestore non si ricorra ad una procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 158/1995, gli atti della procedura selettiva, ed in particolare l'elenco delle società invitate a parteciparvi, dovranno essere inviati all'Autorità per la formulazione di un parere obbligatorio, non vincolante, da rilasciarsi entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente detto termine, il Gestore potrà proseguire con la procedura selettiva fino all'assegnazione dell'incarico.~~

- ~~3. Per permettere l'applicazione del Metodo, il Gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.~~
- ~~4. Ai fini della comunicazione all'Autorità, ai sensi del successivo art. 21, il conto economico dovrà essere redatto in modo da evidenziare le informazioni necessarie all'Autorità per lo svolgimento dell'attività di controllo.~~
- ~~5. Il Gestore si impegna a sottoporre, a sue spese, la propria attività a certificazione tecnica triennale da parte di professionisti di gradimento dell'Autorità, qualora la medesima lo richieda.~~
- ~~6. La certificazione tecnica di cui al precedente comma 5 dovrà in particolare accertare che le opere realizzate in esecuzione del Piano siano conformi alle norme tecniche vigenti ed ai principi di buona regola dell'arte anche in termini di congruità dei prezzi e che il Gestore colga le opportunità offerte dal progresso tecnico e tecnologico per la riduzione dei costi o, comunque, per assicurare il miglior rapporto costi-benefici.~~
- ~~7. Il Gestore si impegna a consentire l'effettuazione da parte dell'Autorità, previo preavviso scritto di regola non minore di 30 (trenta) giorni (riducibili a 15 in caso di urgenza motivata), di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che la stessa ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto dell'affidamento. Nella richiesta di accesso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso.~~ **SPOSTATO A FINE ART. 23**

Art. 21

Comunicazione dati sul servizio

- ~~1. Il Gestore si impegna a comunicare all'Autorità i dati e le informazioni, certificati ai sensi dell'articolo precedente, che la stessa riterrà necessari per le finalità di cui all'art. 19, e che sono stati individuati, unitamente ai tempi e alle procedure di comunicazione, nel Disciplinare Tecnico.~~
- ~~2. Resta inteso che gli obblighi di comunicazione previsti dalla Convenzione, a carico del Gestore, inizieranno a decorrere dalla stipula della Convenzione stessa e che i dati comunicati relativi ai primi 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione non concorreranno alla contestazione del mancato raggiungimento dei livelli di servizio, limitatamente a quanto concerne gli standard organizzativi.~~
- ~~3. Il Gestore prende atto che negli obblighi di comunicazione posti a suo carico rientra anche la trasmissione all'Autorità di tutti i Piani e/o documenti che il medesimo è tenuto ad adottare ai sensi della presente Convenzione.~~

Art. 25

Carta del Servizio Idrico Integrato

1. La tutela dei diritti degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del s.i.i., che il Gestore deve predisporre in conformità ai principi contenuti nella Direttiva del 27 gennaio 1994, nel Decreto del 29 aprile 1999 del Presidente del Consiglio dei Ministri e nella deliberazione AEEGSI n. 655/2015. Nella Carta saranno indicati i principali indicatori di qualità del servizio e gli standard minimi di continuità e regolarità.
- ~~2. Il Gestore, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente atto, sottopone la propria Carta del s.i.i. alla preventiva e preliminare approvazione dell'Autorità. Nei 6 mesi successivi il Gestore sottopone i principali contenuti della Carta e le eventuali modifiche apportate dall'Autorità alla consultazione delle organizzazioni di tutela dei consumatori e provvede, infine, ad adottarla con le eventuali modifiche apportate.~~
- ~~3. In caso di mancata predisposizione della Carta del s.i.i. nel termine di 6 mesi e nel caso di mancata adozione della medesima entro 12 mesi dall'entrata in vigore della Convenzione si applicano le penalizzazioni previste dall'art. 40 della Convenzione, salvo quanto previsto dall'art. 41 della medesima.~~
- ~~4. Fino all'adozione, da parte del Gestore, della Carta del s.i.i. restano in vigore, a garanzia dei diritti dell'utenza, le Carte del servizio dei gestori preesistenti, alle quali il Gestore è tenuto ad uniformarsi.~~
- ~~5. La Carta del s.i.i. è sottoposta a verifica e ad eventuali rafforzamenti delle garanzie entro il mese di marzo di ogni anno. Le eventuali modifiche alla Carta che possano avere riflessi sulle tariffe sono previamente concordate tra l'Autorità e il Gestore.~~

Art. 26

Regolamento del Servizio Idrico Integrato

1. Il Gestore, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente atto, deve predisporre il Regolamento del s.i.i. o proporre quello esistente alla preventiva e preliminare approvazione dell'Autorità. Nei 6 mesi successivi il Gestore sottopone i principali contenuti del Regolamento alla consultazione delle organizzazioni di tutela dei consumatori e provvede, infine, ad adottarlo.
- ~~2. In caso di mancata predisposizione del Regolamento nel termine di 6 mesi e nel caso di mancata adozione del medesimo entro il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della Convenzione si applicano le penalizzazioni previste dall'art. 40 della Convenzione, salvo quanto previsto dall'art. 41 della medesima.~~
- ~~3. Fino all'adozione, da parte del Gestore, del Regolamento del s.i.i. restano in vigore, a garanzia dei diritti dell'utenza, i Regolamenti dei gestori preesistenti, ai quali il Gestore è tenuto ad uniformarsi.~~

Art. 24

Manuale della Sicurezza

- ~~1. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione, il Gestore adotta, qualora non l'abbia già fatto, il Manuale della Sicurezza per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori, in ottemperanza agli obblighi imposti in materia dal D.Lgs n. 626/1994 e successive disposizioni legislative.~~
- ~~2. In caso di mancata adozione del Manuale entro il suddetto termine si applica la penalizzazione prevista dall'art. 40 della Convenzione, fatto comunque salvo quanto stabilito all'0 della medesima.~~

~~Art. 25~~

~~Sistema della Qualità e relativo Manuale~~

- ~~1. Al Gestore è prescritto un termine di 36 (trentasei) mesi per la certificazione del Sistema di Qualità secondo le norme internazionali in materia sulla base del Manuale della Qualità che il Gestore dovrà redigere. In caso di mancata certificazione del Sistema entro il suddetto termine si applica la penalizzazione prevista dall'art. 40 della Convenzione, fatto comunque salvo quanto stabilito all'0 della medesima.~~
- ~~2. La penalizzazione di cui all'art. 40 verrà applicata anche qualora tale certificazione venga revocata in base all'esito delle revisioni periodiche svolte dall'ente certificatore e non ripristinata entro 6 (sei) mesi.~~

~~Art. 26~~

~~Piano di emergenza~~

- ~~1. Entro 24 (ventiquattro) mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione, il Gestore predisponde e adotta un Piano di Emergenza ai sensi del D.P.C.M. 4 marzo 1996, allegato 8, par. 8.3.8, sottoponendolo ad approvazione dell'Autorità e degli Enti pubblici eventualmente competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In caso di mancata adozione del Piano entro il suddetto termine si applica la penalizzazione prevista dall'art. 40 della Convenzione, fatto comunque salvo quanto stabilito all'0 della medesima.~~

~~Art. 27~~

~~Piano di ricerca e riduzione delle perdite~~

- ~~1. Entro il termine di 12 (dodici) mesi dall'entrata in vigore del presente atto, il Gestore dovrà dotarsi di un Piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche e fognarie, sottoponendolo alla preventiva approvazione dell'Autorità. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo si applica la penalizzazione prevista per il caso in questione dall'art. 40 della Convenzione.~~

~~Art. 28~~

~~Piano di gestione delle interruzioni del servizio~~

- ~~1. Entro il termine di 12 (dodici) mesi dall'entrata in vigore del presente atto, il Gestore dovrà adottare il Piano di gestione delle interruzioni del servizio, sottoponendolo alla preventiva approvazione~~

~~dell'Autorità. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo si applica la penalizzazione prevista per il caso in questione dall'art. 40 della Convenzione.~~

~~Art. 29~~

~~Piano di rilevamento delle utenze fognarie civili e industriali~~

- ~~1. Il Gestore deve predisporre, entro 12 (dodici) mesi dall'entrata in vigore della Convenzione, un Piano di rilevamento delle utenze fognarie civili e industriali, al fine di predisporre, entro i successivi 12 (dodici) mesi, gli elenchi delle utenze, da aggiornarsi annualmente, sulla base delle prescrizioni fissate nel Disciplinare Tecnico.~~

~~Art. 30~~

~~Nuovo Gestore~~

- ~~1. Nell'ipotesi descritta all'art. 4 comma 5 della presente Convenzione, resta inteso che gli adempimenti di cui al presente capo si configurano anche in capo al nuovo Gestore costituito ai sensi dell'art. 113 comma 5 lett. b) o lett. c); in particolare, gli adempimenti già realizzati e i documenti già predisposti dai Gestori preesistenti dovranno essere riesaminati e adeguati dal nuovo Gestore e sottoposti all'approvazione dell'Autorità entro il termine massimo di 6 (sei) mesi dalla sua entrata in funzione, mentre gli eventuali adempimenti ancora da realizzare, per i quali il termine ultimo non sia ancora scaduto, dovranno essere portati a compimento dal nuovo Gestore. Il Gestore costituito ai sensi dell'art. 113 comma 5 lett. b) o lett. c) dovrà in ogni caso adottare i suddetti documenti con le eventuali modifiche apportate entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla sua entrata in funzione.~~

~~Capo V: Regime fiscale~~

~~Art. 31~~

~~Imposte, tasse, canoni~~

- ~~1. Tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune comprese le imposte relative agli immobili ed i canoni di cui all'art. 35 del R.D. n. 1775 del 11.12.1933 e successive modificazioni sono a carico del Gestore e risultano coperti dalla tariffa del servizio idrico integrato.~~

Capo VI: Esecuzione e termine della Convenzione

Art. 27

Divieto di sub-concessione

1. È fatto divieto al Gestore di sub-concedere, parzialmente o totalmente, il s.i.i. oggetto della presente Convenzione senza la preventiva approvazione dell'Autorità, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge e con l'incameramento da parte dell'Autorità delle garanzie prestate dal Gestore.
2. L'eventuale sub-concessionario ha gli stessi obblighi del Gestore, quali indicati nella presente Convenzione.
3. La richiesta di sub-concessione, ove approvata dall'Autorità, dà al Gestore il diritto di rinegoziare la presente Convenzione.

Art. 28

Procedura di subentro alle gestioni provviste di provvedimento di salvaguardia e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

1. **L'EGA prende atto che esistono nell'ambito territoriale ottimale i Gestori di servizi, indicati al comma 4 dell'Art. 10, salvaguardati ovvero esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege* ai sensi dell'art. 172, comma 2, del d.lgs. 152/06, rispetto ai quali, fermi restando eventuali accordi volti ad accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore d'ambito subentrerà nella relativa gestione alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto.**
2. **L'EGA, almeno diciotto mesi prima della scadenza del Gestore conforme, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore d'ambito.**
3. **L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il centottantottesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall'avvio della procedura; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.**

4. In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione
5. A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il precedente Gestore trasferisce, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA.
6. Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.
7. In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'EGA unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione comunque entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto.

Art. 33

Continuità del servizio dopo la scadenza

- ~~1. L'Autorità ha la facoltà di prolungare fino a 12 (dodici) mesi la Convenzione dopo la scadenza, senza che da ciò derivi alcun diritto a indennità aggiuntive da parte del Gestore, che dovrà garantire la continuità del servizio.~~

Art. 34

Restituzione delle opere e canalizzazioni

- ~~1. Alla scadenza della Convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi del successivo 0, così come in caso di riscatto ai sensi dell'articolo seguente, tutte le opere e attrezzature affidate inizialmente al Gestore o da quest'ultimo successivamente realizzate e completamente ammortizzate, nonché quelle successivamente realizzate dagli Enti locali e parimenti affidate in concessione al Gestore, devono essere restituite gratuitamente all'Autorità e, per suo tramite, agli Enti locali in essa consorziati, in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. h), della Legge n. 36/1994.~~
- ~~2. La valutazione dei beni (opere idrauliche fisse, impianti e canalizzazioni) finanziati dal Gestore e facenti parte integrante del servizio, nel caso in cui non siano stati ancora completati gli ammortamenti~~

~~al momento della scadenza del contratto, è effettuata applicando il valore ottenuto dalla differenza tra investimenti e ammortamenti stabiliti nel Piano d'Ambito. Al valore così ottenuto sono sottratti gli eventuali contributi pubblici a fondo perduto. Detto valore residuo viene, infine, rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferito ai beni finali di investimento, a decorrere dalla data di acquisizione del relativo cespite. Le modalità di tale rivalutazione sono definite dall'Autorità in coerenza col sistema tariffario vigente al momento della scadenza dell'affidamento.~~

- ~~3. La presente modalità di valutazione delle opere si applica nel caso di naturale scadenza della Convenzione e nel caso di risoluzione di cui al successivo 0 della Convenzione.~~
- ~~4. Il nuovo Gestore provvederà al pagamento entro 6 (sei) mesi dalla data di cessazione effettiva del servizio da parte del Gestore uscente.~~

~~Art. 35
Riscatto~~

- ~~1. L'Autorità può riscattare il servizio prima della scadenza prevista dall'art. 3 della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 24 R.D. n. 2578/1925.~~
- ~~2. Il riscatto comporta la restituzione dei beni affidati al Gestore, nonché degli altri beni successivamente affidati o realizzati dal Gestore e funzionali all'espletamento del servizio pubblico (beni mobili ed immobili).~~
- ~~3. In tal caso al Gestore è riconosciuta una somma di denaro calcolata con i seguenti criteri:
 - ~~a) valore industriale dell'impianto e del relativo materiale mobile ed immobile, tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo inizio dell'esercizio e dagli eventuali ripristini avvenuti nell'impianto o nel materiale ed inoltre considerate le clausole che nella Convenzione sono contenute circa la proprietà di detto materiale, al termine dell'affidamento in concessione;~~
 - ~~b) anticipazioni o sussidi dati dai Comuni, nonché importo delle tasse proporzionali di registro anticipate dal soggetto Gestore e premi eventualmente pagati ai Comuni concedenti, sempre tenendo conto degli elementi indicati nella lettera precedente;~~
 - ~~c) profitto che al concessionario viene a mancare a causa del riscatto e che si valuta al valore attuale che avrebbero, nel giorno del riscatto stesso, al saggio dell'interesse legale, tante annualità eguali alla media dei profitti industriali dell'ultimo quinquennio (o del periodo di gestione se minore di cinque anni), quanti sono gli anni per i quali dovrebbe ancora durare la concessione, purché un tale numero di anni non superi mai quello di venti.~~~~
- ~~4. I valori di questi beni saranno fissati concordemente dalle parti o a mezzo di procedura arbitrale ai sensi dell'0 della presente Convenzione.~~
- ~~5. Il ritardo nel pagamento dell'indennità, qualora definita ai sensi del precedente comma, darà luogo a interessi secondo il tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale Europea.~~

~~6. — Il Gestore assicura in ogni caso la continuità della gestione del servizio ad esso affidato espletandolo nel rispetto della presente Convenzione, anche in caso di riscatto, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.~~

~~Art. 36~~

~~Conguaglio incassi a fine periodo.~~

~~1. — Entro 3 (tre) mesi dalla fine del periodo di gestione si provvederà in ogni caso alle valutazioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 16 della presente Convenzione; il conseguente importo a conguaglio tra le parti eosì come tutti gli altri conguagli che sarebbero stati effettuati in occasione della revisione tariffaria verrà corrisposto entro i successivi 6 (sei) mesi.~~

~~*****~~

Art. 29
Garanzie

1. In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente convenzione.
2. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, al momento della sottoscrizione del contratto il Gestore rilascia idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria per **l'importo di ... €**, in base alle disposizioni di legge.
3. Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'EGA del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.
4. Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGA entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGA, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
5. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Art. 30
Assicurazioni

1. Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per:
 - a) Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale **di ... €**;
 - b) Protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per il massimale **... €**.

~~Art. 37~~

~~Calcolo della cauzione e modalità di adeguamento~~

- ~~1. Entro un anno dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Gestore presta apposita cauzione, in base a quanto previsto al successivo comma 3, la quale può essere:
 - a) assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Autorità e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale);
 - b) bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Autorità e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale).~~

~~Tale garanzia dovrà coprire, per l'intero periodo dell'affidamento e comunque fino al subentro del nuovo eventuale Gestore, l'adempimento di tutte le obbligazioni della Convenzione e il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il pagamento delle penalità di cui all'art. 40 e il risarcimento dell'eventuale maggior danno derivante dall'inadempimento delle obbligazioni ivi previste.~~

- ~~2. Il Gestore è tenuto, prima della scadenza, a trasmettere tutte le certificazioni di rinnovo delle garanzie aggiornate agli importi calcolati con le modalità descritte al successivo comma 3 e di darne comunicazione in caso di richiesta da parte della Autorità.~~
- ~~3. Al fine della determinazione della cauzione di cui al primo comma, in occasione della verifica annuale della tariffa si calcola il ricavo del Gestore in relazione all'anno trascorso: il 2% del ricavo annuo costituisce l'entità della somma cauzionale; per il primo anno il ricavo è deducibile dal Piano economico-finanziario. Il Gestore entro il quadrimestre successivo alla scadenza del primo anno dovrà adeguare l'importo della cauzione.~~
- ~~4. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento.~~
- ~~5. Ogni qualvolta l'Autorità si avvarrà della facoltà di eseguire la garanzia, notificherà al Gestore la cifra riscossa e quest'ultimo sarà comunque tenuto a reintegrare l'importo della garanzia entro i successivi 30 giorni.~~

Art. 38

Natura dei rischi ed entità delle assicurazioni

- ~~1. Il Gestore deve assicurare il proprio servizio contro i danni a terzi e contro grave danno o perimento delle opere, con una o più primarie compagnie assicuratrici.~~
- ~~2. In particolare, il Gestore dovrà, entro la data di sottoscrizione della Convenzione, presentare idonea garanzia assicurativa, rilasciata da una o più primarie compagnie assicuratrici, per la copertura di tutti i rischi per responsabilità civile verso gli utenti, l'Autorità e i terzi comunque connessi o dipendenti dalle attività, dirette ed indirette, di cui al s.i.i.. Per le assicurazioni dei dipendenti si rinvia alle leggi di settore.~~
- ~~3. Il Gestore dovrà, altresì, accendere, entro 30 (trenta) giorni dalla presa in consegna delle opere relative al s.i.i., a favore dell'Autorità, una polizza assicurativa con una o più primarie compagnie assicuratrici, a garanzia della rovina parziale o totale, di difetti, danneggiamenti, furti e incendio delle opere prese in consegna e di quelle che verranno realizzate nel periodo di vigenza della Convenzione. L'assicurazione avrà durata per l'intera vigenza della presente Convenzione e si adeguerà allo stato di consistenza dei beni risultante dall'inventario redatto ai sensi dell'art. 9 della Convenzione.~~

Art. 31

Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria

1. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio venga eseguito solo parzialmente, l'Autorità potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.
2. L'Autorità può sostituire il Gestore anche per la realizzazione degli interventi in variante rispetto al Programma degli Interventi, come previsto all'art. 13 della Convenzione.
3. In tutti i casi la sostituzione deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale l'Autorità contesta al Gestore l'inadempienza riscontrata, intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza.

Art. 32 Penali

1. **L'EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EGA, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.**
2. **L'EGA comunica all'AEEGSI le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.**

Art. 33 Sanzioni

1. **L'EGA è tenuto a segnalare all'AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.**

Art. 40 Penalità

- ~~1. Al Gestore saranno applicate le penalità nei seguenti casi:~~
 - ~~a) in caso di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi strutturali (standard tecnici) nei tempi previsti dal Piano;~~
 - ~~b) in caso di mancato raggiungimento o mantenimento dei livelli di qualità del servizio (standard organizzativi);~~
 - ~~c) in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione previsti agli articoli 19, 20 e 21 della Convenzione;~~

- d) ~~in caso di mancata adozione nei termini previsti dalla Convenzione dei Piani e documenti che il Gestore, ai sensi della stessa Convenzione, deve predisporre e adottare, fatto comunque salvo quanto previsto all'0.~~
2. ~~Per quanto riguarda le penalizzazioni di cui ai punti a), b) e c) si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico.~~
3. ~~Per quanto riguarda le penalizzazioni di cui al punto d), è stabilito quanto segue.~~
4. ~~In caso di mancata predisposizione della Carta del s.i.i. o di mancata adozione della medesima nei termini previsti dall'art. 22 della Convenzione, si applica una penalizzazione di importo variabile tra l'1% e il 2%, stabilito ad insindacabile giudizio dell'Autorità, calcolato sul fatturato annuo previsto dal Piano d'Ambito, salvo quanto stabilito all'0 della Convenzione.~~
5. ~~In caso di mancata predisposizione del Regolamento del s.i.i. o di mancata adozione del medesimo nei termini previsti dall'art. 23 della Convenzione si applica una penalizzazione di importo variabile tra l'1% e il 2%, stabilito ad insindacabile giudizio dell'Autorità, calcolato sul fatturato annuo previsto dal Piano d'Ambito, salvo quanto stabilito all'0 della Convenzione.~~
6. ~~In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dagli articoli 24, 25 e 26 della Convenzione secondo le scadenze temporali di cui ai medesimi articoli, fatto comunque salvo quanto previsto dall'0 della Convenzione, si applicano le seguenti penalizzazioni:~~
- a) ~~una penalizzazione di importo pari all'0,1% del fatturato annuo previsto dal Piano d'Ambito, per ogni mese di ritardo nell'adozione del Manuale della Sicurezza e del Piano di Emergenza;~~
 - b) ~~una penalizzazione di importo pari all'0,05% del fatturato annuo previsto dal Piano d'Ambito, per ogni mese di ritardo nell'adozione del Sistema di Qualità.~~
7. ~~In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dagli articoli 27, 28 e 29 della Convenzione, si applica una penalizzazione di importo fino a un massimo dello 0,05% del fatturato annuo previsto dal Piano d'Ambito, per ogni mese di ritardo nell'adozione dei Piani di cui ai medesimi articoli.~~
8. ~~In caso di mancata redazione dell'inventario di cui all'art. 9 della Convenzione, si applicherà la penalizzazione del 2% del fatturato per ogni anno di ritardo salvo quanto previsto dall'0 della Convenzione.~~
9. ~~L'applicazione delle penali ai sensi della presente Convenzione non pregiudica il diritto dell'Autorità di risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo, né il suo diritto al risarcimento del maggior danno.~~

Art. 34
Sanzione risolutoria

1. Le parti convengono che la Convenzione si risolverà di diritto in caso di sentenza che dichiara il fallimento del Gestore, o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento

della società o di impossibilità del Gestore di proseguire l'attività, nonché per il venire meno della forma giuridica o delle altre condizioni previste dalla legge per l'attribuzione della gestione del servizio idrico integrato.

2. Sono dedotte in clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti inadempienze di particolare gravità:
 - a) quando sub-conceda parzialmente o totalmente il servizio idrico integrato in violazione dell'art. 27 della Convenzione;
 - b) quando non versi all'Autorità il canone annuale di concessione in violazione dell'art. 16;
 - c) quando si verifichi l'interruzione generale del servizio acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile a dolo o colpa del Gestore.
3. Fermo quanto sopra l'Autorità, ~~fatta salva l'applicazione delle penalità previste dall'art. 40 della Convenzione~~, nei seguenti casi:
 - a) ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio previa messa in mora rimasta senza effetto;
 - b) ripetute gravi inadempienze ai disposti del presente atto previa messa in mora rimasta senza effetto;potrà invitare il Gestore a porre rimedio alle inadempienze entro un congruo termine, eventualmente anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c..
4. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dagli articoli 21 e 23 (controllo da parte dell'EGA e ulteriori obblighi del gestore) della Convenzione, ~~e fatta salva l'applicazione delle penalità previste all'art. 40 della Convenzione~~, l'Autorità procederà ad inviare al Gestore formale diffida ad adempiere entro un congruo termine, ai sensi dell'art. 1454 c.c.. Decorso inutilmente tale termine, il contratto è risolto di diritto, fermo restando l'obbligo del Gestore di proseguire la gestione fino all'aggiudicazione del servizio ad un nuovo Gestore.
5. I danni conseguenti alla risoluzione graveranno sul Gestore, con facoltà dell'Autorità di trattenere l'importo dei medesimi dalla cauzione.

Art. 35 Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Autorità e il Gestore in dipendenza della presente Convenzione non sospende le obbligazioni assunte con il presente atto, ed in particolare l'obbligo del Gestore alla prosecuzione della gestione del s.i.i..
2. Le parti si impegnano ad esperire ogni tentativo di amichevole composizione e, qualora questa non sia raggiunta, la questione sarà deferita, se non vi si oppone una delle parti, al giudizio di un collegio

arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno ciascuno dalle parti e il terzo con funzioni di Presidente dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Macerata.

3. Il collegio così composto opererà ai sensi degli artt. 806 e seguenti del c.p.c. e deciderà secondo diritto.

Art. 36
Elezione di domicilio

Le parti danno atto che, per tutti i fini di legge, il Gestore ha eletto il proprio domicilio presso la sede legale della società in Tolentino – Corso Garibaldi n. 78.

Capo VIII: Disposizioni finali

Art. 37 Allegati

- 1. Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - della presente convenzione:**

Disciplinare Tecnico (**ALLEGATO 1**)

Piano d'Ambito (**ALLEGATO 2**);

Elenco del Personale (**ALLEGATO 3**);

Delibera A.C. n. 5 del 23.06.2003 (**ALLEGATO 4 - scelta della forma di gestione**);

Delibera A.C. n. 6 del 30.06.2003 di affidamento del s.i.i. (**ALLEGATO 5**);

Delibera A.C. n. 12 del 30.11.2007 (**ALLEGATO 6**);

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 14/05/2009 (**ALLEGATO 7**);

Direttiva 1/2009 recante "Precisazioni sulle modalità di effettuazione della gestione e sui rapporti fra AATO 3, Unidra e Società operative" (**ALLEGATO 8**);

Delibera del Gestore n. ___ del 27.04.2009 di accettazione dell'affidamento del s.i.i. (**ALLEGATO 9**);

Convenzione AATO 3 ASSM S.p.A. (**ALLEGATO 10**);

Convenzione AATO 3 ASSEM S.p.A. (**ALLEGATO 11**).

Piano d'Ambito e relativa Deliberazione di adozione da parte dell'EGA n. del;

Disciplinare tecnico, Carta del Servizio, Regolamento di utenza

Art. 38 Modalità di aggiornamento della convenzione

- 1. Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 della presente convenzione.**

Art. 39 Disposizione fiscale e finale

1. Il canone di concessione, essendo il corrispettivo dell'affidamento del servizio idrico integrato oggetto della presente Convenzione, è soggetto a IVA come per legge.

2. Le parti chiedono che la presente Convenzione sia conservata nella raccolta del Notaio autenticante.
3. Sono, altresì, a carico del Gestore le spese relative alla stipula della presente Convenzione, ivi comprese le spese di registrazione e le spese notarili di cui al comma 2.

Il presente contratto esprime la fedele volontà delle parti sopra costituite che, letto ed approvato, meco lo sottoscrivono. Esso consta di 39 pagine intere oltre le firme.

Per l'A.A.T.O. 3

Per UNIDRA S.c.r.l.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Dott. Massimo Principi

Prof. Enzo Fanelli

Il Segretario dell'Ente – Ufficiale rogante

Dott. Mauro Giustozzi
